

News – 16/04/2020

## Credito – Fondo di garanzia, richieste sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro

L'ABI ha predisposto uno schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro, visionalo nella [news](#)

L'ABI ha comunicato alle banche che a partire **da domani, 17 aprile, il Portale del Fondo di Garanzia Pmi** come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), **inizia a consentire l'inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25.000 euro**, di cui al Decreto legge dell'8 aprile scorso.

A tal proposito l'ABI ha predisposto uno **schema esemplificativo di come accedere ai finanziamenti bancari per la liquidità fino a 25.000 euro, che si riporta in allegato.**

Ricordiamo che per questa tipologia di finanziamento **la percentuale di copertura è del 100% senza valutazione da parte del Fondo per nuovi finanziamenti** concessi a PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con le seguenti caratteristiche: **durata fino a 6 anni; inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione; importo non superiore al 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario.** Per la riassicurazione la percentuale è elevata al 100% e fino al 100% della garanzia dei confidi. Il finanziamento è concesso se l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del decreto.

Tali operazioni sono realizzate a un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendimento dei titoli di Stato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20%.

Questa misura si inquadra integralmente nella sezione 3.1. del TF e l'aiuto concesso all'impresa – che sarà pari all'ammontare del finanziato trattandosi di una garanzia al 100% – si dedurrà dal plafond di 800mila euro disponibile per singola impresa beneficiaria previsto dalla stessa sezione 3.1.

---

### Allegati

[» Schema esemplificativo](#)